

Regione Umbria
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DI PRIVATI CITTADINI DISPONIBILI AD ASSUMERE A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO LA TUTELA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NELLA REGIONE UMBRIA AI FINI DELLA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI".

Viste:

- La Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in forza della legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989) all'art.3 dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore debba essere una considerazione preminente, e impegna gli Stati aderenti ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, adottando tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
- La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, sancisce anch'essa il principio dell'interesse superiore del minore.
- La Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" che all'art.11 "Elenco dei tutori volontari" prevede, tra l'altro, l'istituzione presso ogni Tribunale per i Minorenni di un elenco di Tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato, o di più minori, nel numero massimo di tre, ove sussistano specifiche e rilevanti ragioni.
- La legge 12 luglio 2011, n. 112, ha istituito l'Autorità nazionale Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- La legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) confluita nella l.r.11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" che all'art. 363 individua le funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- Le «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei Tutori volontari ex art. 11 L.47/2017" approvate dalla Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), **la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria**

INVITA

i privati cittadini disponibili ad assumere la tutela volontaria di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre ove sussistano specifiche e rilevanti ragioni, a presentare domanda per essere selezionati e formati ai fini della successiva iscrizione nell'Elenco dei Tutori volontari di MSNA istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.

Art.1- Oggetto

1. E' indetta, con il presente avviso, una procedura pubblica per la selezione e successiva formazione di privati cittadini disponibili ad assumere, a titolo volontario e gratuito, la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Umbria, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Gli interessati, previa verifica dei requisiti previsti e superamento del corso formativo organizzato dalla Garante regionale, verranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari di MSNA istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.

2. Il presente avviso, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale BANDI, non ha una scadenza predeterminata e resta aperto per la presentazione delle domande fino alla pubblicazione di avviso di cessazione di validità.

Art. 2 - Definizioni

1. Per "Minore straniero non accompagnato" si intende la persona straniera di età inferiore agli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio della Regione Umbria, priva di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, Legge 47/2017).
2. Per "Tutore volontario" si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità, attento alla relazione con il tutelato anche in una prospettiva multiculturale. Il tutore volontario adeguatamente selezionato e formato deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter espletare la sua funzione.

Art. 3 - Funzioni del Tutore di MSNA

1. Il Tutore deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nel superiore interesse della persona di minore età e rispettando il suo diritto a essere ascoltata e adeguatamente informata.
2. Il Tutore deve avere disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione.
3. Il Tutore volontario opera nel rispetto del principio del superiore interesse del minore e, in particolare:
 - Svolge il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - Persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età senza alcuna discriminazione;
 - Vigila sui percorsi di educazione e integrazione della persona di minore età, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del MSNA;
 - Vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del MSNA;
 - Ne promuove il benessere psicofisico;
 - Ne amministra l'eventuale patrimonio.

Art. 4 Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva possono essere presentate per tutto il periodo di validità del presente avviso come determinato all'art. 1 comma 2.
2. Le domande pervenute, saranno ammesse alla selezione secondo le modalità e i tempi indicati ai successivi artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Art.5 - Requisiti minimi per la presentazione della domanda

1. Possono presentare **domanda** le persone residenti e stabilmente domiciliate nella Regione Umbria in possesso dei requisiti sotto indicati, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 mediante autocertificazione sottoscritta dall'interessato:
 - Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea. Possono presentare domanda anche cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e apolidi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, d.lgs 286/1998 e adeguata e comprovata conoscenza della lingua e della cultura italiane;
 - Residenza anagrafica nella Regione Umbria;
 - Compimento del venticinquesimo anno di età;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - Assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. ed in particolare:
 - Avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - Non essere stato rimosso da altra tutela;
 - Non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con persone di minore età.
2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 6 – Titoli da allegare alla domanda

1. L'aspirante Tutore volontario di MSNA allega alla domanda, a supporto della propria candidatura, il **Curriculum Vitae e ogni documento/titolo** utile ad attestare:
 - I titoli di studio (diploma di scuola media superiore o laurea), altri titoli di specializzazione e perfezionamento conseguiti oltre il diploma di scuola media superiore;
 - Le particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento della funzione di Tutore volontario di minore straniero non accompagnato (corsi di studio, master, ecc.);
 - La conoscenza della lingua italiana, comprovata da relativi titoli o certificati (nel caso di cittadinanza non italiana) livello B1 o superiori del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) da allegare in copia alla domanda;
 - La conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi titoli o certificati da allegare alla domanda;
 - Le esperienze concrete di assistenza e accompagnamento di minori svolte nell'ambito di associazioni di volontariato o culturali, agenzie educative (scuola, ecc.), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche, ecc.).

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati possono partecipare alla presente procedura selettiva attraverso l'invio di apposita **domanda, sottoscritta dall'interessato, redatta utilizzando il modello allegato nr.1** al

presente avviso, a cui deve essere allegata, tra quanto altro richiesto, copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione per irricevibilità della domanda stessa.

2. **La domanda** (format allegato 1) debitamente compilata, sottoscritta e scannerizzata, indirizzata alla Garante regionale infanzia e adolescenza presso Servizio programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore,

potrà essere validamente presentata a partire dal giorno 5 febbraio 2025

e dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione alla selezione e formazione come Tutore volontario di Minori Stranieri Non Accompagnati nella Regione Umbria”**.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nell'invio della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

3. **ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- Copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della domanda;
- Curriculum Vitae (in formato Europeo) sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali (“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679”) da cui risultino in particolare: titolo di studio, conoscenza di lingue straniere, peculiari qualità personali e professionali utili allo svolgimento della tutela di MSNA conseguite attraverso formazioni tese alla acquisizione di conoscenza delle questioni giuridiche e umane sulla materia specifica dei minori stranieri non accompagnati e/o, più in generale, sulla cura dei minori, esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento di minori svolte all'interno di agenzie educative (scuola, centri di aggregazione giovanile, ecc.), associazioni di volontariato o culturali, cooperative sociali, ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche, ecc.);
- Nel caso di cittadini non italiani: titoli e/o certificazioni di conoscenza della lingua italiana, livello B1 o superiori del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, d.lgs 286/1998 (in caso di cittadino non comunitario o apolide);
- Ulteriore documentazione richiesta dall'avviso e/o ritenuta utile alla valutazione dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Art. 8 - Verifica della domanda

1. La Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza con il supporto di funzionari del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore, da essa formalmente individuati, provvederà a verificare la completezza delle domande presentate e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda validamente presentata verrà istruito un fascicolo individuale.

3. Qualora la domanda fosse incompleta sarà data comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno richiesti, a pena di inammissibilità della domanda stessa. Sarà invece immediatamente esclusa dalla procedura selettiva la domanda non sottoscritta dal candidato e/o a cui non sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in quanto irricevibile e quindi non integrabile.

4. L'esito finale della verifica verrà notificato mediante comunicazione all'indirizzo PEC del candidato. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art.9 - Preselezione

1. Terminata la verifica delle domande i candidati non esclusi possono essere invitati, a discrezione della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, a svolgere un colloquio preselettivo teso a valutare le attitudini e le capacità personali rispetto alla funzione da svolgere oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua e della cultura italiane.
2. L'esito finale della eventuale preselezione è notificato ai candidati mediante comunicazione all'indirizzo PEC del candidato. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 10 - Candidati ammessi alla selezione e cause di esclusione

1. Saranno ammessi alla procedura di selezione i candidati che abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, abbiano presentato domande ricevibili, abbiano provveduto nei tempi assegnati a integrare le domande incomplete e siano risultati idonei all'esito dell'eventuale colloquio preselettivo disposto dalla Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.
2. La domanda, ad insindacabile giudizio della Commissione presieduta dalla Garante regionale, non è accolta qualora:
 - Presentata da soggetti privi dei requisiti minimi di partecipazione e accesso stabiliti dal presente Avviso (art.5);
 - Presentata con modalità differenti da quelle richieste dal presente Avviso (art.7);
 - Priva di firma e/o del documento di identità in corso di validità del candidato;
 - Carente di uno o più documenti sostanziali previsti nel presente avviso regionale (art.7);
 - Non sia pervenuta nei tempi richiesti la regolarizzazione della domanda;
 - Il candidato risulti inidoneo all'esito dell'eventuale colloquio preselettivo.

Art. 11 - Selezione finale e formazione

1. La selezione finale dei candidati ammessi avverrà attraverso uno specifico corso di formazione mirato e multidisciplinare, volto a garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati a consentire lo svolgimento della funzione con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.
2. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è obbligatoria e gratuita.
3. Il corso di formazione (di 24/30 ore) verrà attivato dalla Amministrazione regionale al raggiungimento del numero minimo di 25 candidati ammessi e non potrà superare il numero massimo di 50 partecipanti. La formazione si svolgerà in presenza e, laddove ritenuto possibile ai fini della efficacia del percorso formativo, con modalità anche da remoto. Gli incontri si svolgeranno, indicativamente, nei giorni feriali dalle 17,00 alle 19,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
4. Ove nell'anno solare non si raggiunga il numero minimo di 25 candidati ammessi, la Garante regionale si riserva di valutare l'opportunità di attivare comunque il corso di formazione. Non sarà in ogni caso attivato più di un corso di formazione per ciascun anno solare.
5. La data di avvio, la durata e le modalità di svolgimento saranno tempestivamente comunicati all'indirizzo PEC del candidato ammesso. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel ricevimento della comunicazione imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. Sarà data altresì comunicazione dell'avvio del corso mediante sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/sociale/garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza>
6. A conclusione del corso deve essere sostenuto un test di valutazione finale, volto ad accertare l'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per l'espletamento della funzione da svolgere.

7. Alla prova finale sono ammessi i soggetti che abbiano garantito una presenza al corso non inferiore al 75% delle ore di formazione previste per ogni modulo.

8. L'esito della prova di selezione finale è notificato ai candidati mediante comunicazione all'indirizzo PEC del candidato. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel ricevimento delle comunicazioni di cui al presente articolo imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 12 - Iscrizione all'elenco dei Tutori volontari di MSNA

1. I nominativi dei candidati che abbiano garantito una presenza al corso non inferiore al 75% delle ore di formazione previste per ogni modulo, portato a termine con successo il ciclo di formazione superando la valutazione finale e confermato la propria preferenza territoriale saranno comunicati dalla Garante regionale al Presidente del Tribunale dei minorenni di Perugia ai fini della loro iscrizione nell'elenco dei Tutori volontari di MSNA ivi istituito e per i successivi adempimenti.
2. La Garante regionale, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Perugia, può sottoporre a rivalutazione periodica i requisiti e l'idoneità dei Tutori di MSNA iscritti nell'elenco.

Art. 13 - Caso particolare

1. Il candidato che abbia già sostenuto e superato corsi di formazione per Tutori volontari di MSNA nella Regione Umbria e sia già soggetto iscritto nell'elenco dei Tutori Volontari di MSNA istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia può, sotto la propria responsabilità, dichiararlo espressamente nella domanda ai fini della partecipazione ad eventuale percorso formativo di aggiornamento.

Art. 14 - Pubblicità e informazioni

1. Il presente avviso è pubblicato sul **BUR** e sul sito web istituzionale della Regione Umbria al canale Bandi e potrà, altresì, essere diffuso territorialmente con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza, mediante raccordo con Anci Umbria, Comuni Capofila delle Zone sociali, Ordini professionali, altri Enti e Istituzioni interessati.
2. Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore, Dott.ssa Valentina Battiston, email: vbattiston@regione.umbria.it - PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Informazioni possono essere richieste a:

Dr.ssa Eleonora Bigi, Responsabile Sezione Immigrazione, protezione internazionale, promozione della cultura della pace, giovani – email: ebigi@regione.umbria.it - tel.0755045706

Dr.ssa Susanna Schippa, PO Aspetti socio assistenziali in materia di tutela dell'infanzia – email: sschippa@regione.umbria.it - 0755045680

Art. 15

(Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tutori volontari saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività connesse al ruolo di tutore volontario, nonché per gli adempimenti prescritti da espresse disposizioni di legge, in particolare quelli conseguenti all'art. 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

2. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza

dell'interessato e i suoi diritti.

3. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679 Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

4. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679 Il Titolare ha provveduto a nominare Responsabile della protezione dei dati, Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, la cui sede è presso il Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 – 06124 Perugia e i cui contatti sono: tel. 075 5045693 e-mail: dpo@regione.umbria.it, pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it.

5. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679 e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta regionale della Regione Umbria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) rispondere alle sue richieste; b) istruttoria della domanda; c) iscrizione alla formazione e all'elenco dei tutori di minori stranieri non accompagnati tenuto dal Tribunale dei Minorenni di Perugia.

6. Categorie di dati personali in questione art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici).

7. Obbligatorietà conferimento dati art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire e rispondere alla sua domanda.

8. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio regionale competente. I dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso potranno essere comunicati ad Amministrazioni statali, ministeriali, società terze fornitrici di servizi per la Regione Umbria, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati, inoltre, potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali art.13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679

I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra UE.

10. Periodo di conservazione dei dati personali art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

11. Diritti dell'interessato art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

12. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

ALLEGATI ALL'AVVISO:

All. 1) domanda di partecipazione.

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria,

Dr.ssa Maria Rita Castellani

La Dirigente del servizio programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore,

Dr.ssa Valentina Battiston